



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

N. 2015 / 00014 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione della Tassa sui servizi (TASI) per l'anno 2015.

L'anno **2015**, il giorno **09** del mese di **settembre** alle ore 20.00, nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai Consiglieri il 03/09/2015 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione:

Manolo SICCO	Sindaco	presente
Sandro FILIPIG	Assessore	presente
Franco GIORDANI	Assessore	presente
Luca RAILZ	Assessore-Vicesindaco	presente
Tecla PONTONI	Assessore	presente
Michele CLEMENTEI	Consigliere	presente
Doris GUION	Consigliere	presente
Denis GUIZZO	Consigliere	assente
Paride MANSUTTI	Consigliere	presente
Giuseppe FADON	Consigliere	assente
Alberto ROSATI	Consigliere	presente
Rodolfo BASALDELLA	Consigliere	presente
Daniele RIVA	Consigliere	presente

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Caterina Pirrone.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Manolo SICCO in qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Manolo SICCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Caterina Pirrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio il 14/09/2015 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 29/09/2015

Addì 14/09/2015

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Marco MORASSUTTI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva dal 09/09/2015.

Addì 14/09/2015

IL RESPONSABILE
DELL'ESECUTIVITA'
F.to Marco MORASSUTTI

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione,... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO Decreto n. 974/Aal del 20 luglio 2015 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è stato differito al 30 settembre 2015;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09 settembre 2014;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura compresa tra il 10% e il 30% dall'utilizzatore e tra il 70% e il 90% dal possessore, secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'articolo 1, della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- considerato che per l'anno 2015, in deroga a quanto stabilito al punto precedente, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'articolo 55 del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09 settembre 2014, il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi comunali indivisibili, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dallo stesso articolo 55, sono dettagliatamente riportati di seguito:

<i>Servizio</i>	<i>Costi previsti per l'esercizio 2015</i>
Polizia locale - FUNZIONE 3	€ 38.900,00
Anagrafe e Stato Civile - FUNZIONE 1 SERVIZIO 7	€ 76.760,00
Viabilità e circolazione stradale - FUNZIONE 8 SERVIZIO 1	€ 37.371,00
Illuminazione pubblica - FUNZIONE 8 SERVIZIO 2	€ 59.550,00
Protezione Civile - FUNZIONE 9 SERVIZIO 3	€ 8.050,00
Ambiente e territorio - FUNZIONE 9 SERVIZIO 6	€ 9.000,00
Totale	€ 229.631,00

DATO ATTO che in base alla deliberazione del Consiglio comunale di data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota ordinaria	0,76%
Aliquota abitazione principale e pertinenze	0,40%
Aliquota ridotta per alloggi regolarmente assegnati di proprietà dell'ATER	0,40%
Aliquota ridotta per l'abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero	0,46%

DATO ATTO altresì che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto

Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'articolo 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 10 giugno 2015, con la quale l'organo esecutivo dell'Ente propone al Consiglio comunale di confermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni già fissate per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 9 settembre 2014, con la quale sono state approvate le aliquote per l'applicazione della TASI per l'anno 2014;

RITENUTO per quanto sopra esposto e allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura che segue:

Aliquot a	Descrizione
1,5 per mille	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
0,5 per mille	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (fabbricati c.d. di lusso) Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (fabbricati di lusso) e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7
1,5 per mille	ANZIANI E DISABILI E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e A/7 e le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
1,5 per mille	CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Per la casa coniugale e relative pertinenze, assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1,5 per mille	FORZE DI POLIZIA Per l'unico immobile di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, corredato delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia.
1,5 per mille	COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
1,5 per mille	ALLOGGI SOCIALI Per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008.
1,5 per mille	ABITAZIONE POSSEDUTA DA CITTADINI PENSIONATI ISCRITTI ALL'A.I.R.E Per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
0,5 per mille	ABITAZIONE POSSEDUTA DA CITTADINI NON PENSIONATI ISCRITTI ALL'A.I.R.E Per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento in Italia, a condizione che non risulti locata.
1,5 per mille	ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO, LIMITATAMENTE A QUELLE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU Per l'unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e considerate tali ai fini del pagamento dell'Imposta municipale propria (IMU).
0,6 per mille	FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE "D"

0,5 per mille	AREE FABBRICABILI
0,5 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
0,5 per mille	ALTRI IMMOBILI (AD ESCLUSIONE DEI TERRENI AGRICOLI CHE SONO ESCLUSI DAL TRIBUTO)

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'Amministrazione comunale deve determinare la quota del tributo a carico dell'occupante dell'immobile oggetto a tassazione, nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento del tributo;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2015 la quota a carico dell'occupante nella misura del 30 %;

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare il comma 677, dell'articolo 1, della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015	Aliquota IMU 2015	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione princ.	0,15%	0,00%	0,15%	0,60%+0,08%
Ab.Princ. A1,A8,A9	0,05%	0,40%	0,45%	0,60%+0,08%
Fattispecie assimilate all'abitazione princ.	0,15%	0,00%	0,15%	0,60%+0,08%
Fabbricati di categoria catastale D	0,06%	0,76%	0,82%	1,06%+0,08%
Altri fabbricati	0,05%	0,76%	0,81%	1,06%+0,08%
Aree fabbricabili	0,05%	0,76%	0,81%	1,06%+0,08%

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta a € 135.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 58,79%; (riportare percentuale di cui sopra)

VISTO l'articolo 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n. 03 seduta consiliare del 09/09/2015 che costituisce ex art. 22 L. 241/1990 documentazione amministrativa a comprova della discussione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale.

UDITA la proposta del Presidente di procedere a votazione sull'argomento in esame;

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Voti

favorevoli:8 (Sicco, Clementei, Filipig, Giordani, Guion, Mansutti, Pontoni, Railz)

contrari:3 (Basaldella, Riva, Rosati)

astenuti:0

pertanto, in esito alla suddetta votazione

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquot a	Descrizione
1,5 per mille	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
0,5 per mille	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (fabbricati c.d. di lusso) Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (fabbricati di lusso) e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7
1,5 per mille	ANZIANI E DISABILI E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e A/7 e le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
1,5 per mille	CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Per la casa coniugale e relative pertinenze, assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1,5 per mille	FORZE DI POLIZIA Per l'unico immobile di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, corredato delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia.
1,5 per mille	COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
1,5 per mille	ALLOGGI SOCIALI Per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008.
1,5 per mille	ABITAZIONE POSSEDUTA DA CITTADINI PENSIONATI ISCRITTI ALL'A.I.R.E Per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
0,5 per mille	ABITAZIONE POSSEDUTA DA CITTADINI NON PENSIONATI ISCRITTI ALL'A.I.R.E Per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento in Italia, a condizione che non risulti locata.
1,5 per mille	ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO, LIMITATAMENTE A QUELLE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU Per l'unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e considerate tali ai fini del pagamento dell'Imposta municipale propria (IMU).
0,6 per mille	FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE "D"
0,5 per mille	AREE FABBRICABILI
0,5 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
0,5 per mille	ALTRI IMMOBILI (AD ESCLUSIONE DEI TERRENI AGRICOLI CHE SONO ESCLUSI DAL TRIBUTO)

- 2) Di confermare anche per l'anno 2015 la quota del tributo a carico dell'occupante dell'immobile di cui all'articolo 49, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, nella misura del 30%.
- 3) Di dare atto che le aliquote rispettano i limiti fissati dall'articolo 1, comma 677 della L. 27/12/2013, n. 147.
- 4) Di dare atto che il gettito del tributo previsto in complessivi € 135.000,00, consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale e richiamati in premessa, pari al 58,79 (indicare percentuale).
- 5) che la presente deliberazione venga allegata al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015, così come disposto dall'art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- 6) Di inviare, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D. Lgs. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni e di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, gli elementi risultanti dalla presente deliberazione, secondo le indicazioni che Comune di Buttrio - Deliberazione n. 13 del 29/05/2015 8 saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

INDI, ravvisati gli estremi dell'urgenza, con votazione separata, con voti:

favorevoli:8 (Sicco, Clementei, Filipig, Giordani, Guion, Mansutti, Pontoni, Railz)

contrari:3 (Basaldella, Riva, Rosati)

astenuti:0

espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. 24.5.2004, n. 17.